MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 80

Cessazione dell'attività professionale

Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attivita' professionali previste dall'art. 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purche' fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Versione in vigore dal 9 settembre 1973, non più in vigore dal 18 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	VIII — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-80-cessazione-dell-attivita-professionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it